

STATUTO
CAPITOLO I
Denominazione - Oggetto - Sede - Durata
ARTICOLO 1

È costituita una società consortile a responsabilità limitata con denominazione "**AMOS S.C.R.L.**".

La società ha scopo mutualistico e non lucrativo, ai sensi degli articoli 2602, 2615-ter e 2620 del codice civile, si propone di essere di supporto ai propri consorziati per l'espletamento delle attività istituzionalmente loro affidate e di promuovere lo sviluppo dei propri consorziati.

ARTICOLO 2

La società ha per oggetto:

a) attività correlate all'attività sanitaria, quali:

- Attività amministrative, di supporto anche tecnico, in particolare relativamente all'informazione e divulgazione circa l'attività svolta dall'azienda sanitaria;
- Logistica sanitaria (ad esempio movimentazione del farmaco, movimentazione dei pazienti, approvvigionamento della protesica, gestione camere mortuarie). Nell'ambito di tali attività rientrano l'autotrasporto di cose in conto proprio, l'autotrasporto di cose per conto di terzi, il facchinaggio ed i servizi di trasloco, il trasporto di persone in conto proprio ed in conto di terzi;
- Ingegneria clinica (ad esempio manutenzione attrezzature medicali);
- Ristorazione collettiva nell'ambito delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, semiresidenziali e residenziali;
- Somministrazione di alimenti, bevande e prodotti alimentari in genere anche attraverso distributori automatici, postazioni self-service e simili.

b) prestazioni relative ai servizi tecnico sanitari di supporto all'attività clinica (ad esempio laboratorio analisi, diagnostica per immagini, supporto tecnico logistico alberghiero alle attività sanitarie, assistenza domiciliare), anche attraverso le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari di cui al D.M. 29 marzo 2001 e dalle figure di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001.

c) formazione, attività educative e didattiche connesse alle attività svolte da Amos Scrl o dai Soci, nel rispetto delle normative nazionali e regionali nell'ambito dell'istruzione e della formazione;

d) prestazioni relative a servizi connessi e strumentali a quelli di cui al punto c) e la cui gestione è ad essi integrata, nell'ambito dell'orientamento, dell'accompagnamento al lavoro, della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'aggiornamento e della specializzazione professionale.

La società eroga i suoi servizi per oltre l'ottanta per cento esclusivamente a favore degli enti soci a seguito di affidamento diretto ("in house") e quindi nel pieno rispetto dei principi nazionali e comunitari che limitano tali attività e che impongono il cosiddetto

"controllo analogo", intendendosi richiamato il comma 4, dell'art. 4, D. Lgs. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3 e comma 3-bis, del D. Lgs. 175/2016 la società potrà erogare i suoi servizi, conseguendo economie di scala e o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale, verso terzi previa autorizzazione dei Soci.

Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della società da parte degli enti soci consorziati assicurano che i livelli e le condizioni di svolgimento dell'attività, anche con riferimento a standard qualitativi e quantitativi, siano conformi al contratto di servizio ed adeguati alle esigenze degli utenti.

La società può compiere tutte le attività di carattere ausiliario e di supporto ritenute utili e/o opportune ai fini consortili.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta, tramite appalto, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 3

La società ha sede in Cuneo.

È di competenza dell'organo amministrativo stabilire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del detto Comune ed effettuare la relativa comunicazione all'ufficio del registro delle imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, rappresentanze, succursali ed unità locali comunque denominate e di sopprimerle.

ARTICOLO 4

La durata della società è fissata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

CAPITOLO II

Capitale - Quote di partecipazione - Soci - Finanziamenti - Diritti particolari di singoli soci - Recesso – Corrispettivi

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di euro 679.575,00 (euro seicentoseptantanovemilacinquecentosettantacinque e centesimi zero).

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti ed in genere di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e ss. c.c. Potranno in ogni caso acquistare la qualità di soci esclusivamente aziende sanitarie pubbliche di cui agli artt. 2 e 4 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Nell'ipotesi di aumento del capitale sociale a pagamento, da liberarsi in denaro ovvero in natura, è consentito alla società di offrire la sottoscrizione delle quote di nuova emissione a terzi, con contestuale esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci.

ARTICOLO 6

I soci potranno effettuare a favore della società versamenti in conto capitale (proporzionali alle quote sociali ed improduttivi di interessi) o (senza il vincolo della proporzionalità alle quote sociali) meri finanziamenti con obbligo di rimborso, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione assembleare, anche i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi di interessi. Il rimborso di detti finanziamenti è comunque sottoposto alle limitazioni di cui all'articolo 2467 c.c. per i casi previsti da detta norma.

In ogni caso i soci dovranno specificare per iscritto il tipo di finanziamento o versamento effettuato e l'organo amministrativo dovrà appostare correttamente in bilancio quanto versato dal socio. In mancanza di tale specificazione, quanto dato si intenderà senz'altro a titolo di versamento in conto futuro aumento del capitale sociale.

ARTICOLO 7

La partecipazione di ciascun socio è proporzionale al suo conferimento e - salvo quanto infra precisato all'articolo 8 - i diritti sociali spettano a tutti i soci proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le partecipazioni sociali sono divisibili e trasferibili, ma soltanto a favore di aziende sanitarie pubbliche di cui agli artt. 2 e 4 D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà offrirla in prelazione agli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC inviata all'organo amministrativo. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno dichiarare a mezzo lettera raccomandata, o PEC, da inviare all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione.

Trascorso tale termine di 30 (trenta) giorni senza che sia stata esercitata la prelazione, il socio cedente sarà libero di cedere la partecipazione al terzo acquirente (che dovrà essere un'azienda sanitaria pubblica di cui agli artt. 2 e 4 D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.) entro i successivi 30 (trenta) giorni. Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine, il socio cedente, se intende ancora cedere in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società secondo le norme di cui all'art. 2470 c.c.

Nel caso di ingresso di nuovi soci consorziati attraverso aumento del capitale sociale verrà richiesto il versamento di quota parte di patrimonio netto, da determinarsi da parte dell'organo amministrativo.

Le partecipazioni non possono essere costituite in pegno.

ARTICOLO 8

Ai fini di realizzare il controllo analogo proprio della società che opera in house, ad ogni azienda sanitaria pubblica socio spetta, a norma del terzo comma dell'art. 2468 c.c., il potere di indicare all'organo amministrativo, se lo riterrà opportuno, aspetti progettuali/obiettivi/modalità operative relativi ai servizi prestati a favore del socio stesso. Ad ogni azienda sanitaria pubblica socio spetta pure il diritto di segnalare all'organo amministrativo eventuali disfunzioni nella gestione dei servizi svolti a suo favore dalla società, richiedendo che vengano apportati correttivi, nonché di esprimere il suo motivato dissenso in ordine ad atti gestionali che interessino i servizi svolti a suo favore dalla società, dissenso che può spingersi (ove l'organo amministrativo non ne tenga conto) fino ad un diritto di veto sul compimento dei relativi atti o sull'attuazione delle inerenti deliberazioni del consiglio, richiedendo che della questione sia investita l'assemblea dei soci.

L'attività di controllo analogo viene svolta dai singoli soci in via preventiva sui singoli conferimenti affidandi, anche attraverso apposito comitato composto da rappresentanti di tutti i soci consorziati.

Con riferimento al controllo preventivo dei soci relativo alla proposta di conferimento di nuovi servizi o di modifica di quelli già in essere, la medesima proposta si riterrà approvata se non perverrà all'organo amministrativo opposizione da parte anche solo di un socio entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla proposta di conferimento. Nel caso pervenga opposizione nel termine sopra stabilito, si procederà alla convocazione dell'assemblea sociale per deliberare sulla proposta di conferimento.

ARTICOLO 9

Hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società,
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso indicate nel presente statuto, in quanto sopprimibili;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta a terzi per l'ipotesi di cui all'art. 2481-bis, primo comma, secondo periodo c.c.;
- h) la soppressione o la modificazione dei diritti attribuiti a singoli soci a norma dell'articolo 8 del presente statuto;

Il socio può recedere inoltre in caso di risoluzione o scioglimento del contratto di servizio con la società.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, o PEC.

La raccomandata o PEC deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese, o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle deliberazioni assembleari dei soci della decisione che lo legittima, con indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'onere di provare la mancanza di tempestività del recesso è a carico della società, poiché l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese competente ai sensi di legge. Esercitato il recesso, la quota del socio recedente non è trasferibile.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria quota partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi nell'ambito di aziende sanitarie pubbliche di cui agli artt. 2 e 4 D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

ARTICOLO 10

Alle spese di gestione si provvede, in via ordinaria, con i corrispettivi delle attività svolte.

I corrispettivi, in qualsiasi forma dovuti dai soci, non possono superare i costi sostenuti per produrli.

I soci, a copertura delle spese di gestione, possono essere chiamati a versare un contributo annuo in misura proporzionale all'entità dei servizi ricevuti dalla società, determinati in base al regolamento interno con riferimento all'ammontare, alle modalità ed alla periodicità dei versamenti.

Spetta all'organo amministrativo assumere provvedimenti nei confronti

dei soci morosi.

CAPITOLO III

Decisioni dei soci - Assemblea

ARTICOLO 11

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o uno o più soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) l'approvazione del budget annuale;
- c) la nomina degli amministratori;
- d) la durata del mandato degli amministratori da tre a cinque anni;
- e) le modificazioni dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) l'approvazione di un regolamento interno concernente i vincoli e le regole consortili;
- i) il versamento di contributi a carico dei soci;
- l) l'autorizzazione ad erogare servizi verso terzi non soci di cui all'art. 2 che precede.

Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 12

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti tra loro, audio e/o video collegati, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 13

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione (ove nominato), l'assemblea è convocata dal vice presidente o, in subordine, da un amministratore.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o anche dal

socio o dai soci che ne abbiano fatto inutilmente richiesta all'organo amministrativo.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci, al domicilio risultante dall'iscrizione degli stessi al Registro delle Imprese competente, ed ai sindaci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una seconda convocazione, a distanza di non meno di ventiquattro ore, per il caso di non legale costituzione della prima, pur valendo le medesime maggioranze.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare preventivamente apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 14

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente che ne fa le veci. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata, a maggioranza semplice, dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando ciò sia ritenuto opportuno, il verbale viene redatto da un notaio ed in tal caso non è necessaria la nomina del segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare gli accertamenti effettuati dal presidente, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 16

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti quali soci al Registro delle Imprese competente ai sensi dell'art. 2470 c.c. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società.

La delega deve essere conservata negli atti della società.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

ARTICOLO 17

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale e del numero dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni di cui al secondo comma, numeri 4) e 5), dell'art. 2479 c.c., ivi compresa la modifica dei diritti riconosciuti a singoli soci dall'art. 8 del presente statuto e per le deliberazioni di cui ai punti c), d), g) e h) dell'art. 11 del presente statuto, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale ed oltre la metà del numero dei soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse, specifiche maggioranze.

CAPITOLO IV

Amministrazione - Organismi consultivi

ARTICOLO 18

È fatto divieto di istituire organi della società diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La società è amministrata da un amministratore unico ovvero, sulla base di delibera dell'assemblea motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri. I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

Gli amministratori restano in carica per il periodo deliberato dall'assemblea e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Gli amministratori potranno cessare dalla carica prima della scadenza del termine per:

- dimissioni;
- revoca da parte dell'assemblea, che potrà avvenire anche *ad nutum* e senza alcun diritto ad indennità o risarcimento;
- il sopravvenire delle cause di cui all'art. 2382 c.c.

ARTICOLO 19

Nel caso di nomina di organo amministrativo in forma collegiale si applicano le seguenti disposizioni.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, esso

sarà sostituito per cooptazione dai restanti membri del consiglio, a norma dell'art. 2386 c.c.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dai consiglieri rimasti in carica, i quali, nel frattempo, potranno solo provvedere alle operazioni di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 20

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento. Al vicepresidente non potrà corrispondersi compenso aggiuntivo a quanto al medesimo spettante quale componente l'organo amministrativo.

ARTICOLO 21

Il consiglio si riunisce sia presso la sede della società, sia altrove - purché in Italia - tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri.

ARTICOLO 22

Il consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi a ciascun amministratore ed ai sindaci almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, con telegramma, fax, o e-mail da spedirsi almeno un giorno libero prima. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 23

Per la regolarità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati in tempo reale, nonché visionare, ricevere, trasmettere i documenti relativi alle materie oggetto della discussione; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 24

A ciascun componente dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare un compenso annuale. È comunque esclusa la possibilità di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il trattamento di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 25

L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nell'ambito e nel rispetto di quanto indicato all'art. 8 del presente statuto, con la facoltà di compiere conseguentemente tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale. In sede di nomina possono essere stabiliti limiti ai poteri degli amministratori.

ARTICOLO 26

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Possono essere delegati tutti i poteri senza alcuna necessità di specifica elencazione, salvo quelli esclusi per legge, come le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c. La delega è revocabile ad nutum, in qualsiasi momento.

L'organo amministrativo può nominare direttori nonché, per determinati atti o categorie di atti, procuratori *ad negotia* e procuratori speciali.

ARTICOLO 27

La rappresentanza legale della società spetta all'amministratore unico, ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta inoltre al consigliere delegato, nei limiti della delega conferita, nonché ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro attribuiti nell'atto di nomina.

L'organo amministrativo può procedere alla nomina di un direttore generale in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 39/2013.

CAPITOLO V

Collegio sindacale - Controllo dei soci

ARTICOLO 28

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina anche il compenso per tutta la durata dell'incarico; l'assemblea elegge anche il presidente del collegio sindacale.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. e deve essere composto esclusivamente da revisori legali ed iscritti nell'apposito registro.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 del codice civile.

I sindaci devono assistere alle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni sopra indicate per le riunioni del consiglio di amministrazione.

L'attività di revisione legale dei conti potrà essere affidata, a scelta della assemblea dei soci, al collegio sindacale o a un revisore o a una società di revisione.

ARTICOLO 29

Ogni socio ha ampi poteri per controllare la gestione amministrativa e finanziaria della società; in particolare, a norma dell'art. 2476 secondo comma, del codice civile, ha il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

CAPITOLO VI

Bilancio e utili

ARTICOLO 30

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio, a norma di legge.

Il bilancio, in deroga a quanto disposto dall'art. 2615-bis del codice civile, è presentato ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine fino a 180 (centottanta) giorni - nei limiti ed alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 del codice civile. In tali casi gli amministratori saranno tenuti a segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 31

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio annuo approvato dall'Assemblea, dedotta la quota destinata per legge alla riserva legale o a speciali finalità deliberate dall'Assemblea dei soci, sono imputati come fondi vincolati alla realizzazione di investimenti, studi o iniziative rientranti nell'oggetto consortile. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera, su proposta degli Amministratori, la ripartizione di ristorni/rimborsi ai soci consorziati, in proporzione alla qualità e quantità dei servizi agli stessi erogati.

CAPITOLO VII

Scioglimento

ARTICOLO 32

La società si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nelle ipotesi previste dall'art. 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dal presente statuto e dalla legge.
Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi sopra prevista alla lettera f), alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione assembleare.

CAPITOLO VIII

Disposizioni finali

ARTICOLO 33

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e di consorzi con attività esterna, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rivelare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.